

LA DEFINIZIONE DI “PRODUTTORE” DEL RIFIUTO E LE SUE RESPONSABILITÀ

Il **Produttore** (ai sensi della Legge n. 125/2015) è il “soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.

Questo vuol dire che il produttore giuridico/committente/appaltatore, diventa destinatario di tutti gli obblighi previsti per il produttore in genere e **li condivide con il produttore materiale**/esecutore/appaltatore. Con la legge 125/2015, l'inclusione espressa dal produttore giuridico nella definizione di produttore, modifica i parametri della responsabilità del committente, pertanto il produttore del rifiuto rimane a tutti gli effetti l'esecutore materiale del lavoro e/o delle opere ma ad esso si aggiunge il committente.

Fra produttore materiale e produttore giuridico del rifiuto vi è una sorta di “responsabilità solidale” secondo cui, entrambi, rispetto allo stesso rifiuto, si trovano a rivestire la qualifica di “produttore di rifiuti”, salvo dimostrare un diverso riparto di ruoli e responsabilità. Per cui in casi di gestione non corretta dei rifiuti da parte del produttore materiale il “produttore giuridico” diverrebbe corresponsabile nell'illecito commesso e dunque destinatario di sanzioni anche penali.

Il produttore dei rifiuti è sempre colui il quale pone materialmente in essere una determinata attività dalla quale si generano rifiuti.

Al produttore spettano precisi obblighi, che vengono sintetizzati nel grafico in basso riportato:

